

	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO Provincia di Oristano Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web. www.comune.villasantantonio.or.it Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951
---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 06-02-2023	Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2023.
---	--

Il **sei febbraio duemilaventitre**, con inizio alle ore **16:30**, convocata telefonicamente, in **presenza**, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

Frongia Fabiano	Sindaco	P
Sanna Virna	Vice Sindaco	A
Pau Arianna	Assessore	P
Melis Ilenia	Assessore	P

Presenti n. **3**, assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dr.ssa Valentina Pilloni**.

Presiede la seduta il **Sindaco Fabiano Frongia** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale”;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.05.2004;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n.9 del 31.05.2022, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art.10 del D.lgs. n.118/2011);

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii in materia di armonizzazione contabile;

Visto Il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 18.11.2016 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2017;

Vista La Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2022/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 29.04.2022;

Visti:

- l'art. 151, comma 1 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato – Città e delle Autonomie Locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 e pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, ad oggetto: “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali”;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.303 del 29-12-2022, che all'Art.1, comma 775, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 82, il quale stabilisce che:

- La misura dell'indennità di funzione per il sindaco e per gli assessori comunali è determinata con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23/08/1988, n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- Gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali;
- La misura dell'indennità di funzione degli assessori è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il sindaco;
- Una somma pari ad una indennità mensile di funzione al sindaco, deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;

Visto il D.L. 124/2019 art. 57-quater convertito in legge n. 157/2019 relativo all'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e presidenti di provincia in cui si prevede l'inserimento nell'art. 82 del seguente comma 8-bis “La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 57-quater del D.L. conv in L. 157/2019 viene prevista, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il fondo di cui al comma 2 verrà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla determinazione dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e di quella che compete agli assessori comunali;

Richiamato il comma 54 della Legge n. 266 del 23/12/2005 con il quale viene disposta la riduzione del 10% delle indennità previste per gli amministratori comunali, che così dispone: “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi di presidenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita;

Presa visione di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Interno per la determinazione degli importi delle indennità spettanti agli amministratori;

Vista la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2022, che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto **ordinario**, escludendo di fatto la Regione Sardegna;

Considerato che la Regione Sardegna, con Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3 – ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, ha previsto quanto segue:

*- l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, **a partire dall'anno 2022**, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;*

Preso atto che, la legge Regionale all'art. 3, comma 2, stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

Considerato, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che “*a titolo di **concorso** alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna*”;

Dato atto che con la Deliberazione n. 156/2022/PAR del 14/12/2022 la Sezione del controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti ha stabilito che *dalla rimodulazione delle indennità di funzione determinata per effetto dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 non può derivare, in mancanza di espressa previsione normativa che disponga diversamente, alcuna abrogazione tacita o implicita dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale ha introdotto una riduzione strutturale e permanente degli importi spettanti a titolo di indennità di funzione. Invero, la perdurante vigenza nel sistema dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 deriva anche dalla speciale finalità di contenimento e di progressiva riqualificazione della spesa pubblica impressa dal Legislatore a tale disposizione. Infatti, con il citato art. 1 comma 54 della legge finanziaria 2006 è stata inserita nell'ordinamento una disposizione che di fatto ha introdotto un meccanismo di taglio permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, al fine di assicurare “esigenze di coordinamento della finanza pubblica”;*

Vista la determinazione dell'Area amministrativa N. 05 del 25/01/2023 ad oggetto: “*Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - art. 3. adeguamento indennità di carica del sindaco, del vice sindaco e degli assessori - anno 2022. integrazione determinazione area amministrativa n. 85 del 10.11. 2022.*”;

Ritenuto opportuno procedere:

- alla conferma di quanto stabilito con la determinazione dell'Area amministrativa N. 05 del 25/01/2023 relativamente all'indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori comunali, per l'anno 2023, nei valori stabiliti all'art. 3, comma 2 della legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 e ridotti del 10% come stabilito all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005;

Vista la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*” e successive modificazioni e integrazioni;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire, per il 2023, l'indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori comunali, secondo le disposizioni della legge Regionale *n. 3 del 9 marzo 2022* e dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005;

Di confermare quanto stabilito con la determinazione dell'Area amministrativa n. 05 del 25/01/2023 relativamente all'indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori comunali, per l'anno 2023, nei valori stabiliti all'art. 3, comma 2 della legge Regionale *n. 3 del 9 marzo 2022* e ridotti del 10% come stabilito all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005;

Di dare atto che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- agli assessori comunali non verranno retribuite le presenze delle sedute di C.C. in quanto sostituite dall'indennità fissa mensile;

Di dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023, in fase di formazione al capitolo 1001, e le corrispondenti risorse sono assegnate al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla liquidazione delle stesse con cadenza mensile negli importi così determinati per l'intero anno 2023;

Di demandare all'Ufficio del Servizio Amministrativo per la pubblicazione del Piano nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Lgs. n°33/2013, come aggiornato con Decreto Lgs. n°97/2016, “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frangia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Valentina Pilloni
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio,

L'impiegato incaricato
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Valentina Pilloni
Firmato digitalmente